



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

LA RETTRICE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680, prot. n. 207006;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto rettorale n. 991, prot. n. 134679 del 16 settembre 2020;

VISTO il Decreto rettorale n. 1463, prot. n. 266266 del 29 ottobre 2024 con il quale sono stati nominati i membri del Senato Accademico per il quadriennio 2024/2028;

PRESO ATTO che il Professore Paolo Liverani, nominato quale rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori dell'Area Umanistica e della Formazione in Senato Accademico, ha rassegnato le proprie dimissioni da detto incarico con nota prot. n. 303693 del 28 ottobre 2025;

RILEVATO che occorre procedere ad elezioni suppletive ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Generale di Ateneo per lo scorcio di mandato per il quadriennio 2024/2028,

DECRETA

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette per **il giorno giovedì 11 dicembre 2025** le elezioni suppletive di un (1) rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori dell'Area Umanistica e della Formazione in Senato Accademico.
2. Il presente decreto, pubblicato all'albo dell'Università degli Studi di Firenze ha effetto quale convocazione di tutti gli elettori a prendere parte alle operazioni di voto.

Art. 2- Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale docente e ricercatore dell'area Umanistica e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze, in servizio alla data delle votazioni.
2. Hanno diritto al voto i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato. Sono eleggibili i professori e i ricercatori a tempo indeterminato con regime di tempo pieno. I professori e i ricercatori in regime di tempo definito sono eleggibili purché, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, se eletti, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.

3. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultino privati o sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, penale o in via cautelare nelle more di questo. È escluso dall'elettorato passivo il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria o in congedo.
4. In tutti gli altri casi di esonero dal servizio spetta il solo elettorato attivo.

Art. 3 – Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo

1. Gli elenchi nominativi contenenti l'elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unifi.it/elezioni.
2. Fino al giorno antecedente il primo turno di votazioni, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati su istanza degli elettori interessati. L'istanza, da parte dell'elettore interessato, deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati. Gli stessi elenchi possono altresì essere modificati o integrati d'ufficio, anche il giorno stesso della votazione.
3. Gli elenchi dell'elettorato passivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, decide l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 4 – Presentazione delle Candidature

1. Per la elezione è obbligatoria la presentazione di candidature.
2. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura ai sensi dei commi successivi.
3. Ciascuna candidatura deve essere presentata, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo, alla Rettrice e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 5 del Codice Etico e da un documento di identità del candidato. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da almeno 10 appartenenti al corpo elettorale, e devono essere allegati, in copia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.
4. **Le domande di candidatura, pena la loro inammissibilità, sono presentate entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 26 novembre 2025** secondo una delle seguenti modalità:

- a) A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando da un indirizzo PEC **personale del candidato** una pec all'indirizzo ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it contenente la

richiesta della candidatura in formato PDF, compilata e sottoscritta dal titolare della PEC, con la propria **firma digitale** (certificata da soggetto iscritto all'apposito elenco tenuto dal CNIPA) ed ogni altro documento richiesto, di cui al precedente comma, sottoscritto dal firmatario con la propria **firma digitale**.

- b) Consegnate personalmente insieme ad ogni altro documento richiesto di cui al comma precedente all'Unità di Processo Affari Istituzionali, Piazza S. Marco, n. 4, Firenze i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. **In questo caso la Candidatura ed ogni altro documento devono essere sottoscritti in originale.**

5. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Art. 5 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. L'elettore può accedere al sistema con le credenziali che gli saranno comunicate ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
4. L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore. Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie quindi il voto espresso dall'elettore.
5. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. Al termine delle votazioni la Commissione di seggio avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Art. 6 - Modalità di voto

1. Le votazioni hanno luogo il giorno **giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.** **Solo in questa data e in questa fascia orario agli elettori sarà consentito esprimere il loro voto.**
2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Per votare l'elettore può collegarsi con le credenziali alla piattaforma di voto al link che gli sarà comunicato.
4. La votazione è valida se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.

5. Gli elettori che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell'espressione del voto, o non avessero la necessaria strumentazione, possono scrivere all'indirizzo mail dell'ufficio che si occuperà delle elezioni affari.istituzionali@unifi.it.
6. La sede fisica della Commissione di seggio resta aperta per le votazioni nel seguente giorno e nel seguente orario: **giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.**
7. Tutte le informazioni ulteriori sulle modalità di voto sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina web dedicata alle Elezioni.

Art. 7– Esito delle votazioni e individuazione degli eletti

1. La Commissione elettorale, utilizzando il sistema di votazione individuato nel decreto di indizione, procede allo scrutinio utilizzando la chiave di decodifica e i dati di voto verranno automaticamente de-crittografati e il sistema produrrà un report immediato dei risultati in formato non modificabile che verrà certificato dal sistema.
2. La Commissione elettorale procederà, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.
3. È eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

Art. 8 – Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale Centrale, costituita ai sensi degli artt. 3, 26 e 31 del Regolamento Generale di Ateneo, verifica la validità delle votazioni e i risultati pervenuti; procede immediatamente a comunicare alla Rettrice l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione dell'eletto.
2. La Commissione elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:
 - a) verificare ed accertare la lista dell'elettorato attivo e passivo;
 - b) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede;
 - c) rilevare il numero finale dei votanti, nonché il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, nei casi in cui esso è previsto;
 - d) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio;
 - e) trasmettere gli atti alla Rettrice per la proclamazione e la nomina del rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori per l'Area Umanistica e della Formazione in Senato Accademico.
3. La Commissione elettorale decide, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Rettore ed ogni altro ricorso relativo al procedimento elettorale.



Art. 9 – Commissione di seggio

1. Per la votazione è costituita una Commissione di seggio con sede fisica presso la sede del Rettorato, Piazza San Marco n. 4, la cui composizione sarà determinata con successivo decreto.

Art. 10 – Nomina degli eletti

1. La Rettrice nomina l'eletto che entra a far parte del Senato Accademico a decorrere dal Decreto rettorale di nomina per lo scorcio di mandato per il quadriennio 2024/2028.

Art. 11 - Protezione dati

1. È fatto divieto a chiunque acceda a dati relativi al presente procedimento, il cui accesso è limitato da credenziali personali di ateneo, di darne diffusione in qualsiasi modalità.

Art. 12 – Responsabile del procedimento e norma di rinvio

1. Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e sull'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Carnemolla, Responsabile del Settore Affari Istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze.
3. Per quant'altro non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio alle norme richiamate nella premessa.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Visto per il Dirigente competente
Dott. Michele Carnemolla